

CIRCOLARE N. 11  
1 MARZO 2013

---

## **Enasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2013**

---

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

Rinviando alla circolare di Studio n. 7/2006 per alcune considerazioni di carattere generale relativamente alle aliquote di contribuzione ed ai contributi Enasarco, ricordiamo che nel corso del 2011 è intervenuta la definitiva approvazione della riforma della previdenza Enasarco e quindi del nuovo Regolamento di Previdenza; la riforma si è resa necessaria al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Enasarco.

Sono stati adeguati il contributo previdenziale e i massimali e minimali, nonché il contributo previsto per le società operanti nella forma di società di capitali, prevedendo un incremento graduale dei medesimi (si veda la circolare di Studio n. 4/2012).

Il Regolamento (a seguito dell'art. 24 comma 4 del D.L. n. 201/2011) è stato oggetto di ulteriori modifiche allo scopo di garantire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario cinquantennale della Fondazione Enasarco.

Il nuovo Regolamento vigente dal 1 gennaio 2013 è allegato alla presente.

Per quanto riguarda i massimali e minimali previsti per il biennio 2008-2009 si veda la circolare di Studio n. 18/2008, per i massimali e minimali previsti per il biennio 2010-2011 si veda la circolare di Studio n. 8/2010, mentre per i massimali e minimali previsti per l'anno 2012 si veda la circolare di Studio n. 4/2012.

**Dal 1 gennaio 2013 aumenta l'aliquota contributiva e variano i massimali provvigionali annui (si vedano di seguito il paragrafo 1. ed il paragrafo 1.1).**

## **1. CONTRIBUTO AL FONDO PREVIDENZA**

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio – 20 agosto – 20 novembre – 20 febbraio dell'anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema on-line.

I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per **competenza** (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluenza il momento del pagamento.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento, **il contributo previdenziale obbligatorio è fissato nella misura del 17% (fino al 31 dicembre 2013 resta confermata nella misura del 13,75%)**, ed è carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

**All'incremento dell'aliquota contributiva** (quindi al valore del 17% indicato dal Regolamento) **si perviene gradualmente con le seguenti scadenze e valori percentuali:**

	<b>Anno di decorrenza ed aliquota contributiva</b>							
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aliquota contributiva	<b>13,75%</b>	<b>14,20%</b>	<b>14,65%</b>	<b>15,10%</b>	<b>15,55%</b>	<b>16,00%</b>	<b>16,50%</b>	<b>17,00%</b>
di cui:								
Aliquota previdenza	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	14,00%
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà	1,25%	1,70%	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

### **1.1 Massimali contributivi dal 1 gennaio 2013**

I **massimali contributivi** inderogabili sono quelli stabiliti dall'art. 5 nella nuova misura massima di euro 37.500 per l'agente monomandatario e di euro 25.000 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve versare più nulla.

Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

**All'incremento dei massimali** (quindi fino ai valori sopraindicati) **si perviene gradualmente con le seguenti scadenze ed importi:**

<b>tipologia del rapporto di agenzia</b>	<b>Anno di decorrenza e massimali provvigionali</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
monomandatario	<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia)	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

Ne consegue che il contributo annuo totale **per il 2013** per gli agenti **monomandatari** (che operano cioè con un solo committente) è di **euro 4.468,75** (nella misura del 6,875% a carico del preponente e del 6,875% a carico dell'agente), mentre il contributo annuo totale per gli agenti **plurimandatari** (che operano cioè con più committenti) è di **euro 3.025,00** (nella misura del 6,875% a carico del preponente e del 6,875% a carico dell'agente).

Nel caso di agenti operanti in società personali, il minimale ed il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in funzione delle loro quote di partecipazione o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.

### **1.2 Minimali contributivi dal 1 gennaio 2013**

I **minimali contributivi** ammontano ad € 824,00 per gli agenti monomandatari e ad € 412,00 per i plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia). Per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell'anno, purchè si siano incassate provvigioni.

E' prevista la possibilità di dividere i contributi minimi per trimestri secondo i seguenti criteri:

- a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima.  
In questo caso (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.
- b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali di € 200,00 per gli agenti monomandatari e di € 100,00 per gli agenti plurimandatari ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente.

<b>tipologia del rapporto di agenzia</b>	<b>minimali contributivi a decorrere dal 01/01/2013</b>	<b>minimali contributivi fino al 31/12/2012</b>
Monomandatari	<b>824,00</b>	<b>800,00</b>
Plurimandatari	<b>412,00</b>	<b>400,00</b>

### 1.3 Variazioni di mandato

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato:

- *trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario*: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari
- *trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario*: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandario.

## 2. CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di **società per azioni o a responsabilità limitata**, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, **a totale carico della ditta preponente**, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia senza limite di minimale o massimale.

Anche il contributo al fondo di assistenza aumenta gradualmente, rispetto al contributo fissato dal precedente regolamento del 2004, con le scadenze ed importi di seguito riportati. Si fa tuttavia notare che, come disciplinato dal comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, **l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.**

Importi provvigionali annui	Aliquota contributiva Regolamento 2004	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2,00%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Da € 26.000.000,01 in poi	0,10%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

Anche per il versamento del Fondo Assistenza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema on-line.

### 3. MODALITA' DI PAGAMENTO

I contributi devono essere versati alla Fondazione Enasarco dal preponente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Il versamento dei contributi deve essere preceduto obbligatoriamente da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione Enasarco per via telematica (si veda in [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it))

periodo	scadenza versamento
1° trimestre (1 gennaio – 31 marzo)	20 maggio
2° trimestre (1 aprile – 30 giugno)	20 agosto
3° trimestre (1 luglio – 30 settembre)	20 novembre
4° trimestre (1 ottobre – 31 dicembre)	20 febbraio anno successivo

### 4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL FONDO PREVIDENZA

Rimandiamo al sito della fondazione Enasarco al link <http://www.enasarco.it/Guida> per alcune utili informazioni di carattere generale e specifico in ordine alla contribuzione Enasarco.

Abbiamo anche allegato alla presente, di seguito al Regolamento, alcuni esempi di calcolo del contributo Enasarco tratti direttamente dal sito internet ([http://www.enasarco.it/Guida/contributo\\_massimo\\_annuo\\_massimale](http://www.enasarco.it/Guida/contributo_massimo_annuo_massimale)) della Fondazione Enasarco. Gli esempi, come peraltro avvertito nella Guida stessa, sono stati fatti utilizzando i criteri di calcolo validi per il 2012; per il 2013 si dovrà tenere conto della nuova aliquota contributiva e dei nuovi massimali.